

REGOLAMENTO (CE) N. 2866/2000 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1898/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000 e (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 e modifica il regolamento (CE) n. 2332/2000 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica slovacca ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Romania ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica di Polonia e che abroga il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

(1) Il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/2000 ⁽⁷⁾, stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi europei. Esso dev'essere modificato conformemente alle disposizioni concernenti i prodotti a base di carni suine di cui ai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000.

(2) Il rimborso dei dazi all'importazione sui prodotti di cui all'allegato I, parti C, D e E del regolamento (CE) n. 1898/97 nella versione precedente l'entrata in vigore del presente regolamento, importati con titoli utilizzati a decorrere dal 1° luglio 2000, rientra nel campo d'applicazione degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000 ⁽⁹⁾.

(3) Le disposizioni del presente regolamento relative alla Bulgaria, alla Repubblica ceca, alla Repubblica slovacca e alla Romania devono essere applicate parallelamente ai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2435/2000 a decorrere dal 1° luglio 2000. Le disposizioni del presente regolamento relative alla Polonia devono essere applicate parallelamente al regolamento (CE) n. 2851/2000 a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(4) Il regolamento (CE) n. 2332/2000 della Commissione fissa i quantitativi, a norma del regolamento (CE) n. 1898/97, disponibili per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2001. Esso dev'essere modificato conformemente ai nuovi quantitativi annuali figuranti all'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.

⁽⁷⁾ GU L 246 del 30.9.2000, pag. 34.

⁽⁸⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1.